Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'
Struttura Crisi di Impresa - Unità Gestione Vertenze

VERBALE D'INCONTRO

Il giorno 7 luglio 2009 presso il Ministero dello Sviluppo economico a Roma
Il MISE rappresentato: Giampietro Castano
La Regione Piemonte rappresentata: Massimo Lapolla, Luciano Romano
La Indesit Company S.p.a rappresentata: Pietro Alba, Gaetano Casalaina, Giuseppe Cozzolino, Roberto Forresu Antonino Gambuzza, Andrea Rivosecchi, Massimo Rosini, Angelo Stango
L'AMMA di Torino rappresentata: dott. Gabriele Fenouil
La FIM/CISL rappresentata: Anna Trovò, Tron Enrico
La FIOM/CGIL rappresentata: Evaristo Agnelli, Maurizio Landini, Claudio Suppo
La UILM/UIL rappresentata: Dario Basso, Gianluca Ficco
La RSU dello stabilimento di None
Il coordinamento nazionale della Indesit Company

Dopo ampie ed approfondite discussioni si è raggiunta la seguente intesa:

1) il piano industriale predisposto dall'Azienda per il sito di None, prevede quale missione produttiva la realizzazione delle lavastoviglie da incasso (escluso le 45 centimetri) per i mercati Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Belgio, Lussemburgo e UK;
2) il sito di None continuerà a rappresentare il sito di riferimento per quanto attiene la ricerca e lo sviluppo prodotto dell'intero comparto lavastoviglie (incasso e libera installazione)

3) A seguito dei problemi di competitività del settore delle lavastoviglie e di un negativo andamento del mercato di cui l'Azienda ha fornito ampie e dettagliate informazioni e su cui le parti si sono confrontate la Società avanzerà richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il riconoscimento della CIGS per crisi aziendale, per un periodo di 12 mesi, a far data dal 13 luglio 2009
   a. I lavoratori interessati dal provvedimento saranno collocati in CIGS, di regola, con sospensione a zero ore settimanali.
   b. L'Azienda effettuerà una rotazione del personale in CIGS in funzione della fungibilità delle mansioni. In ragione di tale criterio verrà distribuito il ricorso alla CIGS in modo equo coinvolgendo tutte le lavoratrici ed i lavoratori dello stabilimento salvo eventuali casi eccezionali, che saranno oggetto di esame e gestione a livello di stabilimento tra Azienda e RSU. L'azienda fornirà alla rsu, comunicazione preventiva di norma mensile del numero e dei nomi dei lavoratori coinvolti dalla Cigs.
   c. La settimana di effettuazione della prestazione, per i lavoratori coinvolti nella CIGS, sarà pari, salvo variazioni dovute ad incrementi o riduzioni dei volumi produttivi, a 32 ore lavorative settimanali con turni di 8 ore giornaliere e con l'intervento della CIGS fino a completamento dell'orario normale settimanale di 40 ore.
   d. L'intervento potrà riguardare inizialmente mediamente un numero di 390

lavoratori sospesi a zero ore settimanali, fatto salvo alcune punte di utilizzo della CIGS che potrà riguardare per alcuni periodi, un numero superiore di lavoratori fino a raggiungere l'intera forza aziendale dell'unità produttiva pari attualmente a 610 dipendenti

e. I lavoratori coinvolti dalla CIGS verranno individuati in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, garantendo fra i lavoratori addetti a mansioni fungibili la massima equità ed uniformità possibile di collocazione in cassa, attraverso la rotazione.

4) Le parti concordano che le eccedenze di personale derivanti dall'andamento dei mercati e dal piano di risanamento, verranno gestite con le modalità e gli strumenti di seguito elencati anche ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1, L. n.223/91:
   - Apertura di un procedura di mobilità per N° 150 lavoratori salvo eventuali ulteriori integrazioni
   - contributo economico erogato da Indesit Company alle aziende, con più di 15 dipendenti, che assumeranno a tempo indeterminato i dipendenti dello stabilimento di None collocati in mobilità; l'AMMA di Torino promuoverà presso le proprie associate, per il tramite di UNIMPIEGO ed attraverso le schede informative predisposte dagli stessi lavoratori, la disponibilità a nuova occupazione dei dipendenti in esubero dello stabilimento di None;
   - Collocazione in mobilità, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, dei lavoratori che contemporaneamente siano in possesso dei requisiti per accedere, nel corso o al termine del periodo di mobilità, alla pensione di anzianità o di vecchiaia in base a quanto previsto dalle vigenti norme, e che abbiano espresso la loro intenzione di non opporsi alla collocazione in mobilità, e con apposito verbale di conciliazione, rinuncia ad impugnare il licenziamento;
   - Collocazione in mobilità dei lavoratori che, pur non in possesso dei suddetti requisiti pensionistici, abbiano espresso la loro intenzione di non opporsi alla collocazione in mobilità e che saranno individuati sulla base delle esigenze tecniche produttive ed organizzative e che avranno espresso, con apposito verbale di conciliazione, rinuncia ad impugnare il licenziamento
   - La collocazione in mobilità potrà avvenire dal 14 luglio 2009 e fino al 13 luglio 2010; ciò ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 4 Legge N° 236/1993
   - la progettazione congiunta e la realizzazione di interventi mirati di formazione/addestramento, avviando nel contempo una ricognizione delle offerte formative e di riqualificazione disponibili anche finanziate dal FSE, da fondi interprofessionali o da altre misure di intervento pubblico al fine di ottimizzare l'uso delle risorse acquisibili al programma sia di qualificazione professionale che di ricollocazione;
   - Le parti daranno luogo ad incontri trimestrali al fine di:
     - verificare l'attuazione del piano previsto;
     - valutare lo stato di avanzamento del piano di gestione del personale sospeso in CIGS, anche rispetto ai pensionamenti ed alle uscite dei dipendenti interessati;
     - il primo incontro avverrà entro ottobre 2009 a Torino.

Incentivi

Ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro rientranti nei criteri stabiliti

precedentemente, verrà riconosciuto un incentivo all'esodo articolato secondo le modalità descritte in seguito, previa sottoscrizione del verbale di accordo ex art.411 c.p.c.:

A) Dipendenti collocati in mobilità che vengono assunti a tempo indeterminato:
   a. Incentivo all'azienda che assume a tempo indeterminato:
      i. € 15.000 lordi per i lavoratori inquadrati nel II e III livello;
      ii. € 11.000 lordi per i lavoratori inquadrati nel IV e V livello;
   b. Incentivo ai dipendenti:
      i. € 6.000 lordi
   c. Tali incentivi non vengono applicati nell'ipotesi di una eventuale reindustrializzazione

B) Dipendenti che accettano di essere collocati in mobilità, senza la ricollocazione di cui sopra, verrà erogato un incentivo pari a € 23.000 lordi.
Tale importo verrà ridotto di € 1.500 lordi al mese a partire dal mese di novembre 2009 fino al raggiungimento dell'incentivo minimo di € 5.000 lordi.

C) Dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia entro il periodo di mobilità e che non si opporranno alla collocazione in mobilità:
Incentivo lordo determinato della differenza tra la somma lorda mensilmente corrisposta dall'INPS a titolo di indennità di mobilità ed il 90% della normale retribuzione lorda mensile, moltiplicata per i mesi di permanenza in lista di mobilità mancanti per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Dove per retribuzione lorda mensile s'intende la normale retribuzione annua lorda diviso 12 e con esclusione della parte variabile. I dipendenti che potrebbero essere in possesso dei predetti requisiti saranno chiamati a verificare con l'Azienda la sussistenza dei requisiti contributivi stessi sulla base di apposita documentazione INPS.
Tale incentivo, per coloro che non dovessero prestare il proprio consenso all'atto di maturazione dei requisiti suddetti, verrà diminuito col trascorrere del tempo secondo il seguente metodo: la percentuale di partenza del 90% verrà ridotta di 10 punti percentuali ogni bimestre a partire dalla maturazione dei predetti requisiti pensionistici e fino al limite minimo integrabile del 60%.

Le parti si incontreranno 3 mesi prima della scadenza della CIGS per una verifica della situazione di mercato, produttiva ed occupazionale e per valutare se necessario i percorsi possibili al fine di eventuali ulteriori esigenze di riorganizzazione.

L' Azienda conferma l'impegno e l'interesse a favorire credibili progetti industriali per l' avvio di nuove attività da parte di altri soggetti imprenditoriali, rendendo fruibile una parte dell' area su cui è situato lo stabilimento di None e delineando percorsi di tutela occupazionale e di valorizzazione delle competenze professionali.
Tutto ciò, in un cooperativo rapporto con le Istituzioni Locali ed in particolare con la Regione Piemonte e con le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo.

In questo quadro il Ministero dello Sviluppo Economico conferma la propria attenzione verso progetti di ricerca e/o di ristrutturazione/innovazione di processo presentati da Indesit per il sito di None che, in quanto condivisi, possono essere finanziati nell'ambito della strumentazione di

legge esistente (contratti di programma, accordi di programma, legge 46 etc.)
Il MISE è impegnato a verificare con la massima celerità i progetti presentati da Indesit per il sito di None.
Il MISE infine è impegnato ad attivare un rapporto diretto con il MIUR per individuare strumenti di finanziamento alla R&D per il sitó di None.
Per dare concretezza a questo insieme di impegni saranno attivati incontri con la direzione Indesit fin dai prossimi giorni.

La Regione Piemonte conferma gli impegni assunti sia sul fronte della rilocalizzazione delle attività produttive sia su quello dei finanziamenti per ricerca e sviluppo.
Concretamente, sulla base del piano industriale presentato dall'Azienda un mese fa, verrà entro luglio deliberato un programma specifico di interventi ad hoc

Le parti si danno atto che il giorno 31 luglio 2009 si svolgerà un nuovo incontro presso il MISE per definire la fattibilità del programma di interventi da parte degli Enti Istituzionali

A tal fine le parti attraverso verifiche trimestrali valuteranno la concreta evoluzione e fattibilità di un possibile processo di reindustrializzazione.

5) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver esperito:
   - la procedura prevista dall'art.4, L. n.223/1991, che deve pertanto considerarsi conclusa con esito positivo anche ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 4, della stessa L. n.223/1991;
   - la procedura prevista dall'art.5, L. n.164/1975, e del D.P.R. n.218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il MISE

Per la Regione Piemonte

Per l'Azienda

FIM

FIOM

UILM

Verbale sull'assetto industriale

Il giorno 6 luglio 2009, si è svolto l'incontro annuale previsto dall'accordo integrativo aziendale e dal CCNL dell'Industria metalmeccanica privata in merito all'informativa aziendale a livello nazionale.

Sono stati presentati gli indicatori generali inerenti l'andamento economico finanziario e produttivo dell'azienda.
Nel particolare è stato fatto notare il netto miglioramento degli indici di qualità dei prodotti in ogni settore di attività oltre a significativi miglioramenti in ambito sicurezza sul lavoro con una sensibile diminuzione degli indici di frequenza infortuni.
Per ciò che attiene la situazione economico – finanziaria, si evidenzia un 2008 con risultati soddisfacenti pur in presenza di una pesante crisi economico – finanziaria abbattutasi sui mercati mondiali ed europei che ha determinato un calo dei volumi di acquisto, aggravato dalla forte svalutazione delle valute del Regno Unito e della Russia.
Pur in tale situazione, l'Indesit Company è riuscita ad incrementare la sua quota di mercato a volume del 0,1%.
L'Azienda ha confermato la sua vocazione all'innovazione informando che nel corso del 2009 verranno lanciati sul mercato 240 nuovi prodotti che andranno a completare o rinnovare la gamma prodotto di Indesit Company.

STABILIMENTI ITALIANI.

A conferma di quanto convenuto nel contratto integrativo aziendale del 13 dicembre 2006, si ribadisce che la missione di ogni singolo stabilimento è fondata sui concetti di innovazione, competitività e flessibilità tali da contrastare la continua riduzione dei prezzi, a ricercare il miglioramento continuo e l'efficienza dei processi produttivi attraverso soluzioni tecniche e organizzative che mirano al miglioramento della qualità del lavoro e della professionalità dei dipendenti.

Accanto a questi elementi comuni, ogni stabilimento oggi, si caratterizza per una missione specifica propria, dalla quale discendono poi piani operativi, decisioni organizzative, investimenti.

BREMBATE DI SOPRA

Lo stabilimento di Brembate di Sopra ha la missione di focalizzarsi sulla produzione di lavabiancheria a carica dall'alto.

REFRONTOLO

La missione dello stabilimento di Refrontolo è quella di produrre blocchi, piani di cottura saldati, cappe e accessori, produzioni connotate come speciali e destinate ad un mercato di nicchia e di altissima gamma ed effettuate su misura in base a indicazioni del cliente. Trattasi di prodotti caratterizzati da alto contenuto qualitativo ed estetico.

POLO MELANO/ALBACINA

La missione del polo cottura Melano/Albacina è quella di produrre forni ad incasso, piani a gas, piani vetroceramica, cucine a piattaforma 60-70 cm. e a piattaforma 80/90 cm. ed i maxiforni. Tutti prodotti di gamma medio-alta, caratterizzati da alta tecnologia che puntano oltre che sulla qualità anche sull'estetica.

COMUNANZA

La missione dello stabilimento di Comunanza è quella di garantire la massima flessibilità possibile rispetto alle richieste di mercato della lavabiancheria, producendo un'amplissima gamma di lavatrici a carica frontale, dalla standard alla lavasciuga, all'incasso, alla snella.

POLO CARINARO/TEVEROLA

Carinaro ha la missione principale di produrre frigoriferi a piattaforma 55 cm. ad incasso, sia combinati che a doppia porta e monoporta.

Teverola ha la missione di produrre lavabiancheria a carica frontale, in particolare la tipologia standard e snella.

NONE

Vale quanto definito nello specifico accordo del 7 luglio 2009

ROMA, 7 luglio 2009

REGIONE PIEMONTE

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
ex art. 2 DPR 10.06.2000 N. 218
Istanza CIGS ex art.1 co. 5 Legge 223/91
INDESIT SpA
Addì 07.07.2009 presso la il Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza di

---

- Luciano ROMANO — Regione Piemonte

Si sono riuniti i seguenti Sigg.:

- Massimo ROSINI — INDESIT SpA
- Angelo STANGO — INDESIT SpA
- Antonino GAMBUZZA — INDESIT SpA
- Roberto FORRESU — INDESIT SpA
- Pietro ALBA — INDESIT SpA
- Giuseppe COZZOLINO — INDESIT SpA
- Gabriele FENOUIL — A.M.M.A. Torino
- Maurizio LANDINI — FIM– CISL
- Anna TROVO' — FIOM– CGIL
- Gianluca FICCO — UILM – UIL

Presente la RSU

le parti si incontrano al fine di esperire l'esame congiunto di cui all'art. 2 DPR N. 218 del 10.06.2000, sulla domanda di concessione della CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art.1 co. 5 della Legge 223/91 che sarà presentata dalla INDESIT SpA per l' unità produttiva di None (TO).

Le Parti, nel confermare i contenuti dell'accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero dello Sviluppo Economico che costituisce parte integrante del presente verbale, concordano sul ricorso alla CIGS per crisi aziendale per mesi 12 a decorrere dal 13 luglio 2009 per un numero massimo di 610 lavoratori .

Per quanto riguarda la rotazione dei lavoratori in CIGS, la stessa sarà attuata con le modalità previste nel citato accordo .

L'azienda anticiperà il trattamento di CIGS.

Le Parti si danno atto di aver esperito con esito positivo la procedura di cui alla normativa sopracitata.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

A.M.M.A.

OO.SS

INDESIT SpA

VERBALE DI ACCORDO

Fra

l'A.M.M.A. che rappresenta ed assiste la INDESIT COMPANY S.p.A. unità produttiva di None;

e

FIM-FIOM-UILM, unitamente alle R.S.U. della suddetta unità produttiva, anche a nome e per conto di tutti i dipendenti delle stessa,

PREMESSO

-esaminata la situazione aziendale nel corso degli incontri intervenuti in sede sindacale nell'ambito e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 223/91 a seguito di procedura di riduzione di personale per 150 unità attivata dall'azienda con lettera del 7 luglio 2009;

-richiamato integralmente in questa sede quanto definito dal verbale di accordo sindacale 7 luglio 2007 allegato al protocollo di intesa sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico in pari data.

-definito tra le parti sindacali con il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 1° comma, della citata legge n. 223/91, quale criterio aggiuntivo a quelli fissati dalla legge in parola, il criterio dei requisiti contributivi per accedere, entro il periodo di mobilità spettante, alla pensione di anzianità o di vecchiaia, ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore;

si conviene di ritenere esperita ed esaurita la procedura di cui alla legge n. 223/91 sulla base del seguente accordo sindacale.

1)L'Azienda porrà in mobilità un numero massimo di 150 lavoratori, individuati in base alle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali, in possesso dei requisiti per accedere, entro il periodo di mobilità spettante, alla pensione di anzianità o di vecchiaia in base a quanto previsto dalle vigenti norme, e/o che avranno espresso, con il verbale di cui al punto 3), rinuncia ad impugnare il licenziamento.

2)La risoluzione del rapporto dei lavoratori di cui al punto 1) avverrà con gradualità, a decorrere dalla data odierna ed entro la data del 13 luglio 2010. Tale termine viene fissato in deroga al termine di 120 giorni di cui all'art. 24 della Legge n. 223/91, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 236/93.

3)A ciascun lavoratore licenziato, oltre al T.F.R. maturato e non riscosso ed alle spettanze di fine lavoro, verrà erogata una somma lorda aggiuntiva al TFR, previa sottoscrizione di apposito verbale di rinunzia e transazione

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed espletato, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, 4° comma, della Legge n. 223/91, così come modificato dall'art. 8 della Legge n. 236/93, le procedure di cui all'art. 24 della legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 7 luglio 2009.

Per le OO.SS.

Per l'A.M.M.A.

Per le R.S.U.

Per l'AZIENDA